

Reg. Delib. N. 43
Prot. N.
Seduta del 26/07/2011



COMUNE DI MAROSTICA
Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Originale

OGGETTO: MOZIONE PRESENTATA IN DATA 24 GIUGNO 2011 DAL GRUPPO CIVICO MAROSTICA AVENTE OGGETTO "ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DEI TRATTAMENTI SANITARI DI FINE VITA (TESTAMENTO BIOLOGICO)

L'anno duemilaundici, addì ventisei del mese di luglio alle ore 19.30, nella Sala Consiliare del Castello Inferiore, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, il Consiglio Comunale si è riunito sotto la presidenza del sig. Emanuel Cortese in qualità di Presidente del Consiglio.

N.	Cognome e Nome	P	A
1	SCETTRO Gianni	SI	
2	BERTAZZO Alcide	SI	
3	BUCCO Simone	SI	
4	COSTA Mariateresa	SI	
5	MINUZZO Matteo	SI	
6	OLIVIERO Giuseppe	SI	
7	CUMAN Maria Angela		SI
8	CORTESE Emanuel	SI	
9	RUBBO Alessandro	SI	
10	TASCA Luca	SI	
11	BONAN Riccardo	SI	

N.	Cognome e Nome	P	A
12	DALLA VALLE Giovanni	SI	
13	MORESCO Ivan	SI	
14	VIVIAN Matteo	SI	
15	BERTACCO Lorenzo	SI	
16	ZAMPESE Pierantonio	SI	
17	GIRARDI Loris	SI	
18	DINALE Duccio	SI	
19	BASSETTO Daniela	SI	
20	ZANFORLIN Valerio	SI	
21	MARCHIORATO Giuseppe Loris	SI	

TOTALE

20	1
----	---

Partecipa Il Segretario Generale Francesca Lora

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: MOZIONE PRESENTATA IN DATA 24 GIUGNO 2011 DAL GRUPPO CIVICO MAROSTICA AVENTE OGGETTO "ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DEI TRATTAMENTI SANITARI DI FINE VITA (TESTAMENTO BIOLOGICO)

Il Presidente passa al 5° punto all'ordine del giorno con la mozione presentata dal Gruppo Civico Marostica per l'istituzione del registro delle dichiarazioni anticipate dei trattamenti sanitari di fine vita.

Il consigliere Bassetto dà lettura del testo che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante (sub A).

Escono dall'aula i consiglieri Bucco, Dinale, Bertacco e Vivian (presenti n. 16). Poco dopo rientrano in successione Dinale, Vivian e Bertacco (presenti n. 19).

Il Presidente dà la parola all'assessore **Oliviero**, delegato ai servizi demografici perché riferisca. L'ass. Oliviero fa consegnare a tutti i presenti copia del decreto interministeriale il quale definisce che l'argomento è di esclusiva competenza del legislatore nazionale. Il Comune non è competente in materia e non risulta pertanto legittima l'introduzione della prassi proposta. Legge alcuni passaggi della circolare. Si ritiene che, poiché c'è in corso l'iter della legge, se ne attenda l'esito per capire cosa fare.

Bassetto: replica che per completezza si poteva consegnare anche la nota dell'Anci dove si sostiene che i Comuni possono raccogliere i testamenti biologici.

Zanforlin: comunica di affrontare l'argomento con difficoltà perché ritiene che si fa confusione tra forma e sostanza. Da un lato il Comune certamente non è competente a disporre nella materia. Dall'altro ciò determina un equivoco che nasce da un conflitto politico scorretto utilizzato strumentalmente e trasversalmente e che disapprova. La disposizione di "fine vita" oggi non ha valore giuridico. E' la disposizione che non ha valore giuridico ma non il fatto che essa venga raccolta. Il Comune certificherebbe che il soggetto ha dato la disposizione e non cosa c'è dentro. Il testo passato alla Camera prevede di costituire un registro nazionale e che la dichiarazione viene fatta presso il medico di medicina generale che diventerebbe il depositario della disposizione. Questa decisione trova la sua ragione nel caso Englaro. Di fronte all'art. 32 della Costituzione Italiana (Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana), si discute se la idratazione ed alimentazione sono o no un atto medico. Non è giusto giocare su questi aspetti, neanche in Consiglio Comunale, con prese di posizione pseudo ideologiche ed è brutto che ci sia una maggioranza ed una minoranza su tale argomento. Spera che la legge in discussione sia rivista: ciascuno ha avuto esperienza di questa problematica che va affrontata nel rispetto di quanto la persona scelga.

Per evitare che ci sia divisione in Consiglio, propone di intervenire nella mozione, aggiungendo ad esempio "nel rispetto della normativa presente e futura". Ritiene che sia importante la disponibilità di servizio che il Comune dà per raccogliere le dichiarazioni in busta chiusa e avvertendo il cittadino del quadro normativo. Si tratterebbe di una disponibilità generica, che probabilmente oggi non serve niente, una sorta di notariato, che avrebbe senso finché non entri in vigore la normativa statale, che però sarebbe segno di attenzione alla problematica.

Presidente: chiede di chiarire la proposta di modifica della mozione.

Zanforlin: prima di esaminare una proposta di modifica della mozione, chiede se c'è l'accordo sul senso del discorso che ha fatto. Deve essere d'accordo anche chi ha proposto la mozione. Invita a sforzarsi di trovare una unitarietà di principio. Le direttive anticipate si possono fare... a meno che non siano di eutanasia che è vietata.

Oliviero: il Comune gestisce i servizi che gli sono stati assegnati. Chiede come si fa a dire al demografico di istituire un registro se ciò non è previsto. Si tratta di una forzatura. Cita nuovamente il decreto interministeriale.

Dinale: cita alcuni passaggi della circolare emanata dall'Anci Nazionale nel novembre 2010 nella quale si sostiene che la creazione e gestione dei registri per la "raccolta delle dichiarazioni anticipate di trattamento" è legittimo e trova il fondamento nella gestione della funzione anagrafica. Ricorda anche quanto statuito dalla sentenza della Corte di Cassazione in tema di alimentazione e idratazione che costituisce trattamento medico rinunciabile. Apprezza la proposta di Zanforlin e anticipa che la accoglie. Ribadisce che la mozione non è strumentale ma squisitamente morale: nessuno ha diritto di decidere per altri, questo è un principio morale, frutto di un retroterra culturale, è una scelta umana, espressione di un principio morale di autonomia personale. E' una scelta difficile, ma deve essere data la possibilità di farla liberamente. Viene proposta una attività di raccolta, di notariato. Se le volontà saranno difformi dalla normativa approvata non potranno essere attuate. Intanto si tratta di fare una semplice azione di raccolta, svolta secondo dei fac simile già in uso in altri Comuni. Anche il testamento può essere cambiato e così la direttiva di fine vita che può andare anche nel senso di chiedere di essere curato e nutrito.

Bassetto: ringrazia Zanforlin per l'intervento fatto. Il lavoro di medico lo coinvolge nella problematica e non è semplice per un medico fare delle scelte; l'importante è che una persona possa scegliere. Ricorda che la giurisprudenza ha definito l'alimentazione e idratazione come medicine. Ha sentito la testimonianza di Englaro e crede sia importante aprire una riflessione ed un dibattito sulla problematica. All'interno dei partiti politici è aperto un dibattito non semplice: molti confondono l'eutanasia con il testamento biologico. E' d'accordo di trovare una soluzione per la mozione e aprire un dibattito. In Italia succede spesso che chi ha soldi risolve il problema a suo modo : fa l'esempio della Svizzera dove danno un kit.

Bertacco: il tema è complesso e si presta a strumentalizzazioni politiche. E' convinto che dato che la legge non lo prevede, l'adempimento del deposito sia inutile e se si vuole essere realistici, saranno una decina le persone che se ne avvarrebbero. La vita di un caro viene gestita da ogni famiglia in modo diverso. Chiarisce che il suo intervento è "personale". Condivide quanto detto da Zanforlin ma teme che domani sul giornale qualche partito vanti la decisione presa e se ne prenda merito. O si sta su una posizione più alta della politica o se non è così il suo voto sarà contrario o si asterrà, anche se il principio è condivisibile.

Zanforlin: si è scivolati sui contenuti. E' proprio questo il rischio. L'impostazione che proponeva è dimenticare tutto ciò che riguarda la scelta. Si deve solo dire che il Comune è disponibile a fare la conservazione degli atti, solo registrare che c'è una disposizione anticipata. Ha valore o no è vincolante o no, è una questione che non riguarda il Consiglio.

Presidente: il rischio è che il cittadino si illuda che con questo atto la sua richiesta venga accolta e poi la normativa non lo ammetterà. L'argomento ha un grande valore umano e propone quindi di affrontarlo con consapevolezza e di rinviarlo a legge approvata.

Zanforlin: con un esempio concreto spiega che nel vuoto normativo attuale si deve considerare la disposizione di fine vita, ma chi dice al medico che le disposizioni spese dal fiduciario sono

veritiere? Il deposito in Comune potrebbe essere d'aiuto. Se i proponenti la mozione sono d'accordo di rinviare e ridiscuterne si può fare trovando una formula di impegno del Consiglio a considerare l'aiuto al cittadino a dare valore alle direttive nella misura che sarà prevista dalla normativa. Si tratta di un impegno propositivo che dà un servizio. Meglio abbassare gli obiettivi e raggiungere una mediazione di impegno unitario. Se no meglio aspettare

Oliviero: capisce che la situazione è imbarazzante ma come si fa, nelle more dell'approvazione della legge? Il cittadino intanto può rivolgersi al notaio, avvocato, sacerdote, ecc ecc. Pensa quindi che in questa fase ci siano altre soluzioni.

Zampese: nel quotidiano ha verificato che l'emotività gioca un ruolo importantissimo e l'argomento è molto delicato. Si sta facendo cultura e un tentativo di comunicazione : da ciò maturerà la coscienza e la libertà individuale. Trova sbagliato inventare dei lavori per gli uffici senza sapere cosa ciò comporterà : una raccolta che forse non porterà a nulla. Suggestisce di prendere tempo e operare ciascuno nel proprio contesto per rendere capillare una cultura intorno al testamento di fine vita.

Dinale: aspettare non sempre serve, ricorda come esempio il referendum sulla privatizzazione dell'acqua. Non si sta parlando di decisioni morali, di libertà di scelta e coscienza, ma solo di dare la possibilità di costituire un registro. Perché andare dal notaio e pagare... perché non un servizio pubblico? Non si tratta di dibattere dove è il fine vita, si tratta solo di registrare l'espressione di una volontà. Sarà la legge a dire quali saranno le scelte possibili.

Il **Presidente**, dato che il proponente non intende ritirare la mozione, chiede ai Capigruppo se vogliono avere qualche minuto per riflettere.

Rubbo: è d'accordo con lo spirito della proposta ma il richiamo della circolare è forte e quindi ritiene che non sia possibile accogliere la mozione. Le considerazioni fatte nel corso del dibattito sono state interessanti, ma già coinvolgere il Consiglio Comunale nella discussione è forse una strumentalizzazione e per questo è contrario.

Dinale: si tratta di un argomento serio, la mozione è stata circostanziata e l'Anci ha detto chiaro che il Comune può istituire il registro. Ribadisce che la mozione non è una proposta strumentale, invita a ragionare in termini aperti. La legge in corso di predisposizione coinvolge trasversalmente i partiti: non gli piace quanto contenuto in essa. Quello che conta non è quanto proposto dai partiti ma è la libertà di coscienza.

Zanforlin: è dispiaciuto che si sia verificato quanto temeva.

Bertacco: libertà di voto. Il rischio è la strumentalizzazione.

Terminata la discussione, il Presidente invita alla votazione.

A seguito di votazione espressa nelle forme di legge, con le seguenti risultanze proclamate dal Presidente:

Presenti	n. 19
Favorevoli	n. 4 (Dinale, Bassetto, Zanforlin e Marchiorato)
Astenuti	n. 2 (Bertacco e Girardi)
Contrari	n. 13 (maggioranza + Zampese)

la mozione è respinta.

Escono i consiglieri Bertacco, Zanforlin, Dinale, Oliviero e Bonan (presenti n. 14)

COMUNE DI MAROSTICA PROVINCIA DI VICENZA
24 GIU. 2011 10855
Protocollo..... U.P.P.....

GRUPPO CIVICO MAROSTICA	CONOSCENZA	COMPETENZA
	<input checked="" type="checkbox"/> Sindaco	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> Assessore	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> Segretario	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> Uff. Personale	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> Servizi Sociali	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> Servizi Demografici	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> C.E.D.	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> Uff. Cultura e Biblioteca	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> Uff. Segreteria e Contratti	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> Area 1ª Affari Generali	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> Area 2ª Regionale	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> Area 3ª LL.PP.	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> Area 4ª Urbanistica	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> Area 5ª Ed. Pubblica	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Vigili	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Protezione Civile	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Unione Comuni	<input type="checkbox"/>	

Marostica, 24 giugno 2011

Egr. sig. SINDACO rag. Gianni Scetetro

e, p.c. GENT. SEGRETARIA Dott.ssa Francesca Loro del COMUNE DI MAROSTICA

MOZIONE

OGGETTO: Istituzione del registro delle dichiarazioni anticipate dei trattamenti sanitari di fine vita (testamento biologico)

Premesso che:

- Per testamento biologico si intende un documento legale che permette di indicare anticipatamente i trattamenti medici che ciascuno intende ricevere o rifiutare in caso di incapacità mentale, di incoscienza o di altre cause che impediscano in maniera irreversibile di comunicare direttamente ed in modo consapevole con il proprio medico;
- Sull'argomento la maggior parte dei paesi occidentali ha già legiferato in materia e dove non esiste ancora una legge specifica, vi è però una giurisprudenza costante che riconosce valore ai testamenti biologici;
- In Italia l'articolo 32, comma 2, della Costituzione Italiana stabilisce che la legge in nessun caso può violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana, cosicché neanche il Parlamento all'unanimità potrebbe imporre a qualcuno, qualcosa che violi il rispetto della sua persona. Questa norma costituzionale configura per tutti i cittadini quello che i giuristi definiscono un "diritto perfetto", che cioè non ha bisogno di leggi applicative per essere esercitato;
- La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, stabilisce che il consenso libero ed informato del paziente all'atto medico è considerato come diritto fondamentale del cittadino afferente i diritti all'integrità della persona (titolo 1, Dignità, art. 3 Diritto all'integrità personale);
- L'articolo 1 della legge n. 180 del 1978 stabilisce che "I trattamenti sanitari qualora obbligatori possono essere disposti solo nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici garantiti dalla Costituzione";
- La Convenzione sui Diritti Umani e la biomedicina di Oviedo del 1977, ratificata dal Governo Italiano ai sensi della Legge n. 145 del 28 marzo 2001, sancisce all'articolo 9 che "i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell'intervento non è in grado di esprimere la propria volontà, saranno tenuti in considerazione";
- Nel caso di diritto alla salute o di altri diritti essenziali di pari rango, la rilevanza centrale del principio di autodeterminazione vale a qualificarli come veri e propri diritti di libertà. Ne deriva che ogni soggetto leso nella sua integrità psico-fisica non ha solo il diritto di essere curato, ma vanta una pretesa costituzionalmente qualificata di essere curato nei termini in cui egli stesso desidera, spettando solo a lui decidere a quale terapia sottoporsi o quale rifiutare;

- Ogni individuo ha il diritto di rifiutare e non essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario, essendo questo diritto fondato sulla disponibilità del bene salute da parte del diretto interessato e sfocia nel suo consenso informato ad una determinata prestazione sanitaria;
- Ogni individuo ha il diritto di rifiutare e non essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario, essendo questo diritto fondato sulla disponibilità del bene salute da parte del diretto interessato e sfocia nel suo consenso informato ad una determinata prestazione sanitaria;

Preso atto che:

- La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 438 del 2008 ha affermato che il diritto del paziente al consenso informato è sintesi di due diritti fondamentali della persona: quello alla salute e quello all'autodeterminazione, al fine di garantire la libera e consapevole scelta da parte del paziente e, contestualmente, la sua stessa libertà personale, conformemente all'art. 32, comma 2, della Costituzione;
- La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 21748 del 2007, ha stabilito che alimentazione ed idratazione sono senza dubbio trattamenti medici e, quindi, come tali rinunciabili; in particolare:
 - occorre che "la condizione di stato vegetativo sia, in base ad un rigoroso apprezzamento clinico, irreversibile e non vi sia alcun fondamento medico, secondo gli standard scientifici riconosciuti a livello internazionale, che lasci supporre la benché minima possibilità di un qualche, sia pure flebile, recupero della coscienza e di ritorno ad una percezione del mondo esterno";
 - occorre altresì "che tale istanza sia realmente espressiva, in base ad elementi di prova chiari, univoci e convincenti, della voce del paziente medesimo, tratta dalle sue precedenti dichiarazioni ovvero dalla sua personalità, dal suo stile di vita e dai suoi convincimenti, corrispondendo al suo modo di concepire, prima di cadere in stato di incoscienza, l'idea stessa di dignità della persona";
- il T.A.R. per il Lazio, nella sentenza n. 8650 del 2009, ha confermato che l'imposizione di un trattamento sanitario sempre e comunque anche nell'ipotesi di accertata volontà contraria del paziente viola la dignità umana che, ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione italiana e dell'articolo 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, è inviolabile e deve essere rispettata e tutelata;

Considerato che:

- non esiste nell'ordinamento italiano uno strumento tecnico applicativo del principio costituzionale richiamato, tanto che è stata avviata in Parlamento, a partire dalla scorsa legislatura, una proposta di legge (disegno di legge "Calabrò") per definire le regole del cosiddetto "testamento biologico";
- il potere politico e quello legislativo non possono operare in modo tale da sostituire le proprie decisioni alle decisioni libere e consapevoli dell'interessato, mentre devono intervenire al fine di favorire e assicurare il rispetto di tali libere decisioni;
- in attesa di una normativa specifica finalizzata a dettare una disciplina positiva di dettaglio in ordine alla tematica del testamento biologico, va registrata la presa di posizione formale del Consiglio Nazionale del Notariato che, con deliberazione del 23 giugno 2006, ha ritenuto che i Notai possano autenticare nella sottoscrizione dichiarazioni relative a un testamento biologico sottoscritte dal solo disponente e contenenti la delega a un incaricato di manifestare ai medici curanti l'esistenza di un testamento biologico;
- la legge stabilisce che la funzione di certezza circa la provenienza di dichiarazioni private può essere assicurata da pubblici ufficiali cui è affidato il potere di autenticare legalmente la sottoscrizione altrui previo accertamento dell'identità del dichiarante; tale funzione può essere svolta anche presso gli uffici municipali;

- sulla circolare dei ministri Fazio (Sanità), Sacconi (Affari sociali) e Maroni (Interni) del Governo Berlusconi del 19 novembre 2010 in cui si dichiara che "i registri per la raccolta dei testamenti biologici istituiti da diversi Comuni italiani non hanno alcun valore giuridico e sono illegittimi (in quanto sulla materia unico a poter legiferare è lo Stato)" l'A.N.C.I. si è già espressa con una nota del 20 novembre 2010 in cui viene fatto presente che l'istituzione di registri per la raccolta dei biotestamenti è ammessa in quanto i comuni "non hanno in alcun caso preteso di disciplinare in materia", limitandosi a creare i suddetti registri "per la raccolta delle dichiarazioni anticipate di trattamento": il presupposto di legittimità di tali registri può essere ricondotto "allo svolgimento delle funzioni amministrative del comune, riguardanti 'la popolazione e il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità' (art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000)";
- con la sopra citata nota A.N.C.I. del 20 novembre 2010 si precisa inoltre che i comuni possono raccogliere attestazioni di persone residenti, "che hanno redatto le proprie dichiarazioni anticipate di volontà con l'indicazione dell'avvenuta redazione" e "del luogo o dei soggetti presso cui sono conservate". Questo "in difformità a quanto affermato dalla circolare ministeriale" e anche se non esiste una normativa specifica, perchè "la raccolta di dichiarazioni di volontà attestanti il luogo e il soggetto presso il quale è conservata la dichiarazione di fine vita" può essere ricondotta "allo svolgimento delle funzioni istituzionali proprie del comune nei settori dei servizi alla persona e alla comunità correlate al ricevimento di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà". Se i registri si limitano a "contenere la notizia che tali dichiarazioni sono state prese", si può parlare di "attività fondata sull'art. 47 del d.p.r. n. 450 del 2000 in materia di atti notori e comunque non essendo in violazione di alcuna specifica legge statale" sebbene di per sè "tali registri non possano esplicare alcun effetto giuridico".

TUTTO CIÒ PREMESSO:


I sottoscritti consiglieri **chiedono** che il Consiglio Comunale dia mandato alla Giunta comunale e al Sindaco di disporre la raccolta e la conservazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario, definite comunemente "direttive anticipate", "testamento di vita" o "testamento biologico", nel rispetto dei seguenti criteri:

1. predisponga, per l'approvazione da parte del Consiglio, un regolamento che disciplini la materia in coerenza con lo schema di disciplinare che si allega alla presente mozione;
2. predisponga uno schema uniforme di atto nel quale il dichiarante possa esprimere le proprie dichiarazioni anticipate di trattamento, secondo i modelli "Veronesi";
3. adotti ogni provvedimento necessario ad assicurare il rispetto del decreto legislativo n. 196 del 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali;
4. disciplini ogni altro aspetto necessario per la migliore attuazione di quanto disposto nella presente mozione;
5. stimoli il pubblico dibattito e i servizi di consulenza familiare e individuale.


Marostica Lì, 24 /06 /2011

I CONSIGLIERI COMUNALI (Gruppo Civico Marostica) :

DUCCIO ANTONIO DINALE



DANIELA BASSETTO



ART. 1 – Premesse e Finalità

Il Comune di Marostica, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela la piena dignità delle persone e ne promuove il pubblico rispetto anche in riferimento alla fase terminale della vita umana. A tal fine istituisce il Registro dei Testamenti biologici con la finalità di garantire a ciascun individuo la libertà di poter scegliere tra più opzioni, al di là di qualsiasi ispirazione etica e/o ideologica su di un tema che coinvolge le coscienze di tutti ben al di là del credo religioso e dell'appartenenza politica.

ART. 2 – Definizioni – Applicabilità e Compiti

Con l'espressione "*testamento biologico*" (detto anche: testamento di vita, dichiarazione anticipata di trattamento di fine vita) si fa riferimento a un documento contenente la manifestazione di volontà di una persona che indica in anticipo i trattamenti medici cui **essere o non essere sottoposta** in caso di malattie o traumatismi cerebrali che determinino una perdita di coscienza definibile come permanente ed irreversibile. La persona che lo redige nomina un Fiduciario che diviene, nel caso in cui la persona diventi incapace di comunicare consapevolmente con i medici, il soggetto chiamato a dare fedele esecuzione alla volontà della stessa per ciò che concerne le decisioni riguardanti i trattamenti sanitari da eseguire.

Il Registro è riservato ai cittadini residenti nel Comune di Marostica ed ha come finalità di consentire l'iscrizione nominativa, mediante autodichiarazione, di tutti i cittadini che hanno redatto una dichiarazione anticipata di trattamento di fine vita con indicazione del fiduciario con lo scopo di garantire la certezza della data di presentazione e la fonte di provenienza.

Il Dichiarante (testatore) nomina un Fiduciario. Il Fiduciario è il soggetto che avrà il compito di dare fedele esecuzione alla volontà del Dichiarante ove lo stesso si trovasse nell'incapacità di intendere e di volere, in ordine ai trattamenti medici da eseguire.

Il Dichiarante può nominare anche un Fiduciario supplente che assolverà alle funzioni sopra riportate qualora il Fiduciario si trovi nell'impossibilità di assolvere alle sue funzioni.

ART. 3 – Caratteristiche del Registro e della documentazione a corredo

Il Registro deve riportare il numero progressivo delle dichiarazioni di avvenuta predisposizione del cosiddetto testamento biologico e l'elenco dei soggetti dichiaranti. Il Testatore, il fiduciario, il supplente del fiduciario e il testimone sottoscrittore del testamento biologico dovranno rendere dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR. 445/2000 nella quale darà atto di aver compilato e sottoscritto la dichiarazione anticipata di trattamento di fine vita. Tale dichiarazione sarà allegata al Registro di cui al presente Regolamento.

Il funzionario comunale accettante ed incaricato della tenuta e dell'aggiornamento del registro rilascerà ai soggetti di cui sopra l'attestazione relativa alla dichiarazione di avvenuta predisposizione del testamento biologico. Il funzionario accettante non conosce il contenuto del testamento biologico che è un atto strettamente personale e non risponde pertanto dei contenuti del testamento stesso.

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale viene dato atto di aver compilato e sottoscritto una dichiarazione anticipata di trattamento di fine vita avrà un numero progressivo e verrà annotata sul Registro.

Agli interessati sarà rilasciata attestazione relativa alla dichiarazione di avvenuta predisposizione del testamento biologico riportante il numero progressivo attribuito e annotato sul registro.

Attraverso successiva dichiarazione, da rendersi secondo le modalità sopra riportate, sarà in ogni momento possibile modificare o revocare le precedenti volontà.

ART. 4 – Modalità di deposito e di iscrizione del Testamento Biologico nel relativo Registro

Per consegnare il proprio testamento biologico, la persona interessata deve prendere un appuntamento telefonico con la responsabile dell'Ufficio al numero:

Occorre presentarsi all'appuntamento accompagnati dalla persona nominata Fiduciario nel proprio testamento biologico, dall'eventuale sostituto se nominato e dall'eventuale testimone se presente. I soggetti di cui sopra dovranno presentarsi con il proprio documento di identità, in corso di validità, in originale.

Il testamento biologico che deve essere redatto in forma olografa, deve essere consegnato in busta chiusa sul modello approvato dall'Amministrazione Comunale (v. Delibera del e Atto del). Prima di consegnare il proprio testamento biologico in busta chiusa, il dichiarante deve avere già redatto le copie olografe per sé e per gli altri sottoscrittori.

La busta chiusa dovrà contenere, oltre al testamento biologico olografo, una copia fotostatica dei documenti di identità del dichiarante e degli altri soggetti di cui sopra. I documenti fotocopiati devono essere gli stessi con i quali le persone vengono identificate.

La busta già chiusa contenente il testamento biologico olografo viene numerata e sigillata e lo stesso numero viene annotato sul Registro dei testamenti biologici debitamente predisposto.

Il dichiarante, di fronte al funzionario del Comune, compila e sottoscrive la dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale si evincono i seguenti e necessari dati:

- Espressa volontà di consegnare il proprio testamento biologico;
- Completezza degli allegati inseriti dentro la busta chiusa (Testamento biologico olografo e documenti di identità).

Gli altri soggetti sottoscrittori (Fiduciario, Sostituto del Fiduciario, Testimone) di fronte al funzionario del Comune, compila e sottoscrive la dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale dichiara di aver controfirmato il Testamento biologico consegnato dal dichiarante.

Le dichiarazioni di atto notorio vengono numerate con lo stesso numero di quello assegnato alla busta chiusa e spillate esternamente alla busta. Al dichiarante viene rilasciata una fotocopia della dichiarazione dell'atto notorio completa di numero e firma del funzionario del Comune come ricevuta di avvenuta consegna.

La busta chiusa e numerata e le dichiarazioni di atto notorio numerate vengono archiviate dall'Ufficio del Comune di Marostica.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
Emanuel Cortese

Il Segretario Generale
Francesca Lora

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto SEGRETARIO GENERALE che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il **13/09/2011** ed ivi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi ai sensi del 1° comma dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 (T.U.E.L.).

Il Funzionario Incaricato
Claudia Campagnolo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data _____ e che contro la stessa non è stato presentato alcun ricorso.
- è divenuta esecutiva il _____ per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Il Segretario Generale
Francesca Lora

-
- Segretario
 - Ufficio personale
 - Servizi Sociali
 - Servizi Demografici
 - C.e.d.
 - Ufficio Cultura e Biblioteca
 - Ufficio Segreteria e Contratti

- Area 1^ Affari Generali
- Area 2^ Economico Finanziaria
- Area 3^ Lavori Pubblici
- Ufficio Progettazione
- Area 4^ Sviluppo del Territorio – Urbanistica
- Vigili
- Protezione Civile

Unione dei Comuni